

## MOZIONE

### RILANCIARE IL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI DEL COMUNE DI PISA

#### PREMESSO

- che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretizzano, o non si possono concretizzare, nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- che ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dello Statuto del Comune di Pisa "Il comune rappresenta la comunità locale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo di tutti coloro che vivono ed operano sul territorio comunale e dà valore alle differenze che in esso si esprimono, siano esse etniche, linguistiche, di religione oppure fondate sul sesso";
- che, con deliberazione n. 58 del Consiglio Comunale del 7 luglio 1997, il Comune di Pisa ha istituito un registro delle unioni civili a cui possono iscriversi tutti coloro che, non legati da vincoli legali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) sono legati da "motivi affettivi, solidaristici, di assistenza morale e/o materiale", siano in coabitazione da almeno un anno e abbiano la dimora abituale nel territorio comunale.

#### CONSIDERATO

che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010 ha riconosciuto la possibilità di estendere alle convivenze stabili unite da vincoli affettivi il riconoscimento e la tutela di cui all'art. 2 Cost. in quanto "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico", ed ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";

che la giurisprudenza (da ultimo Cass. I sez. Civ. 15/3/2012 n. 4184) si è rifatta proprio all'art. 2 Cost. per affermare che i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria;

che la sentenza sul caso n. 30141/04 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che all'interno del concetto di "vita familiare", il cui rispetto è garantito dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, devono potersi ricondurre anche le relazioni sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso e che, pertanto, costituirebbe una violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 sul divieto di discriminazione la mancanza di tutela e riconoscimento adeguato delle coppie omosessuali;



che la direttiva 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti nel campo di loro pertinenza;

#### RITENUTO

che il Comune può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;

che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili tra due persone basate su vincolo affettivo;

che il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1989, n. 223) definisce - all'articolo 4 - la famiglia anagrafica come l'«insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune».

#### RITENUTA

quindi, l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe su richiesta degli interessati di attestato di "convivenza anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989) per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale e che l'ufficio competente possa verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato;

#### VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA**

#### **AFFERMA LA NECESSITA'**

di promuovere il Registro delle Unioni Civili già istituito con delibera consiliare n. 58/1997, introducendo un apposito Regolamento per il Riconoscimento delle Unioni Civili che disciplini



le modalità e gli ambiti di accesso ai servizi, i diritti e i doveri cui sono chiamate le coppie di fatto, oltre alla modalità di cancellazione dal suddetto registro, con le conseguenze sui benefici ottenuti, individuando quali ambiti prioritari di intervento la casa, la sanità, la scuola e i servizi sociali e alla persona;

IMPEGNA  
IL SINDACO E LA GIUNTA

- a fornire adeguata informazione sulla possibilità di rilascio da parte dell'ufficio competente di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" come "insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);
- a promuovere un campagna istituzionale d'informazione sul registro delle unioni civili;
- ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per migliorare la comunicazione istituzionale sul registro e sulle sue opportunità in termini di pubblicità della firma, accesso a diritti e servizi, a partire dalla home page del Comune e dai siti degli uffici comunali competenti.

Cons. Maurizio Bini  
(gm Rifondazione Comunista)

Cons. Ranieri Del Torto  
(PD)